

Pubblicato il 22/05/2024

N. 01935/2024 REG.PROV.CAU.  
N. 03683/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3683 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### *contro*

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

#### *per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l'avvocato Giorgio Vecchione e l'Avv. dello Stato Giovanni Chiappiniello;

Considerato che:

-l'appellante chiede la riforma dell'ordinanza del TAR del Lazio n. - OMISSIS-, relativa alle modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria da parte dei soggetti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);

-il Ministero ha infatti stabilito che i candidati in possesso di una certificazione di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) potranno beneficiare, a seconda delle necessità di tempo aggiuntivo (non eccedente il 30%) per lo svolgimento della prova, di calcolatrice non scientifica, di un lettore che legga al candidato le domande del test e di un video ingranditore in alternativa al Lettore, ma che non sono in ogni caso ammessi altri strumenti, quali per esempio, dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone.

- Il TAR con l'ordinanza appellata ha respinto evidenziando la carenza di immediato danno grave ed irreparabile ed ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio;

-l'appellante deduce la immediata lesività, la violazione delle norme nazionali e internazionali di tutela e la irragionevolezza della limitazione per non aver tenuto conto delle specifiche condizioni individuali;

- il Ministero contro deduce la conformità al decreto che disciplina tutti i concorsi incluso quello in esame, che deve svolgersi contestualmente e in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

- l'odierno esame cautelare rinviene dal decreto presidenziale di questa Sezione del 9 maggio 2024, considerato che la richiesta di misure presidenziali interinali ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 cod. proc. amm. era stata motivata dall'imminenza dello svolgimento delle prove di ammissione, calendarizzate per il 28 maggio;
  - le complesse e rilevanti questioni dedotte, che coinvolgono direttamente i principi dell'ordinamento concernenti l'accesso agli studi dei capaci e meritevoli (articolo 34 della Costituzione) ma anche il principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in caso di condizioni svantaggiate (artt. 2, 3 e 32 della Costituzione), necessitano di un più approfondito esame in sede di merito;
  - emerge tuttavia la necessità di accogliere – nei limiti di seguito specificati – la domanda cautelare, in ragione della immediata potenzialità lesiva della previsione impugnata e della ragionevole difficoltà di far valere la riconducibilità ad essa di un non soddisfacente esito della prova;
  - va disposta a tal fine, sentiti anche i difensori delle parti presenti in camera di consiglio, la possibilità di utilizzare –ove specificamente previsti dall'ultimo Piano Didattico Personalizzato concernente la candidata- anche i seguenti strumenti individuali di supporto: dizionario, vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, previa loro verifica in sede di accesso ai luoghi di svolgimento della prova e comunque sotto la vigilanza dell'organizzazione del concorso, fatta comunque salva l'esclusione di personal computer, tablet, smartphone e ogni altro strumento elettronico e telematico, in ragione della più critica sorvegliabilità dell'impiego di tali strumenti a garanzia della parità di trattamento dei candidati;
- Considerato, infine, che le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3683/2024) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado disponendo:

- la possibilità, a seguito del riconoscimento della condizione di DSA, di utilizzare nella prova di ammissione anche i seguenti strumenti individuali di supporto: dizionario, vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, ferma restando l'esclusione di: personal computer, tablet, smartphone e ogni altro strumento elettronico e telematico;
- la necessità che tali strumenti, ai fini della loro ammissione, siano coincidenti con quelli specificamente previsti dall'ultimo Piano Didattico Personalizzato – PDP rilasciato;
- La possibilità per la struttura organizzatrice della prova di verificare la riconducibilità dei predetti strumenti alle tipologie sopra individuate come previste dallo specifico PDP;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Sestini**

**IL PRESIDENTE**  
**Claudio Contessa**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.